



# Città di AMELIA

## PROVINCIA DI TERNI

**Piano di zonizzazione acustica della città di Amelia (TR)**

Legge quadro n.° 447 del 26/10/1995 - Legge Regione Umbria n.° 8 del 06/06/2002

## Norme tecniche di attuazione

### **I progettisti:**

**Ing. Vincenzo Limone**

**Ing. Silvio Fabietti**

**Ing. Ernesto Monaco**


Hanno collaborato  
**Ing. Andrea Porfiri**  
**Ing. Valerio D'Anna**  
**Ing. Daniele Cerrato**  
**P.I. Alessandro Campanile**  
**Ing. Stefano Stanco**

Novembre 2009

### **Raggruppamento temporaneo di imprese:**



**CM Spectrum S.r.L.**  
**Via Simone Martini, 126**  
**00142 Roma**



**Sonora S.r.L.**  
**Via dei Bersaglieri, 9**  
**81100 Caserta**

## INDICE

TITOLO I.....	3
Disposizioni generali .....	3
<i>Art. 1 - Premessa .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 2 - Definizioni .....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Riferimenti Normativi .....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 5 - Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica .....</i>	<i>6</i>
<i>Art. 6 - Ambiti di applicazione .....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 7 - Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 8 - Decorrenza .....</i>	<i>8</i>
TITOLO II .....	8
procedure nei casi di trasformazioni urbanistiche ed edilizie od interventi sul patrimonio edilizio .....	8
<i>Art. 9 - Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici ed attuazione (ex L.R. 11/2005).....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 10 - Valutazione previsionale di clima acustico .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 11 - Documentazione previsionale di clima acustico .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 12 Valutazione di impatto acustico.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 13 Documentazione relativa all'impatto acustico .....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 14 - Piano di risanamento acustico .....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 15 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 16 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi a interventi edilizi diretti.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 17 - Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico .....</i>	<i>12</i>
TITOLO III .....	12
Disciplina delle attività rumorose .....	12
<i>Art. 18 - Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni .....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 19 - Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti .....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 20 - Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 21 - Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo. ....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 22 - Disposizioni relative alle attività all'aperto.....</i>	<i>13</i>
TITOLO IV .....	14
Disciplina delle attività rumorose temporanee.....	14
<i>Art. 23 - Definizione di attività rumorosa temporanea.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 24 - Aree per attività rumorose temporanee.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 25. - Autorizzazioni per manifestazioni rumorose temporanee .....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 26. Autorizzazioni in deroga per manifestazioni rumorose temporanee .....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 27 - Norme specifiche per i cantieri edili .....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 28 Autorizzazione in deroga per i cantieri edili .....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 29 - Orari e limiti di immissione sonora.....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 30 - Emergenze .....</i>	<i>17</i>
<i>Art. 31 - Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali .....</i>	<i>17</i>
TITOLO V .....	18
Disciplina delle attività rumorose esistenti .....	18
<i>Art. 32 - Norme per le attività rumorose esistenti .....</i>	<i>18</i>
TITOLO VI.....	19
Gestione – Controlli e sanzioni.....	19
<i>Art. 33 - Sanzioni .....</i>	<i>19</i>
<i>Art. 34 - Ordinanze contingibili ed urgenti.....</i>	<i>19</i>
Allegato 1.....	20
Allegato 2.....	21
Allegato 3.....	22
Allegato 4.....	23

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### *Art. 1 - Premessa*

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico.
2. L'azione amministrativa del Comune di Amelia è improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno.
3. Ai fini dell'individuazione dei limiti massimi di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Amelia è stato suddiviso in zone corrispondenti alle 6 classi acustiche definite all'art. 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991 "*limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*".

#### *Art. 2 - Definizioni*

Per le finalità del presente Regolamento, oltre alle definizioni contenute nelle normative di cui al precedente paragrafo, si intende per:

- a) **ATTIVITA' RUMOROSA**: si definisce rumorosa una attività, di carattere produttivo, ricreativo o di ogni altro tipo, in cui l'uso di impianti, apparecchiature, macchine di ogni genere, comporti emissioni sonore provocanti sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o determinanti un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.
- b) **ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA**: qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito; sono da escludersi le attività ripetitive che abbiano una durata superiore a 30 giorni l'anno.
- c) **ATTIVITA' RUMOROSA AGRICOLA TEMPORANEA**: attività svolta con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitanti, per l'utilizzo, di un provvedimento espresso di autorizzazione, esercitata per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente;
- d) **CANTIERE**: complesso degli impianti e delle attrezzature per la costruzione e riparazione di edifici, strade ed assimilabili;
- e) **MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO**: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre paesane, le feste rionali, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;
- f) **MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO SVOLTA IN UN PUBBLICO ESERCIZIO ALL'APERTO**: attività di cui al precedente punto e), svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio. Sono considerati "all'aperto", anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti e/o parzialmente scoperti, nonché i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali coperti ma

privi di una delle pareti di delimitazione del locale con l'esterno; è da considerarsi a carattere temporaneo allorché non superi complessivamente 30 giornate nell'arco di un anno.

- g) PARTICOLARE SORGENTE SONORA: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistormo, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine;
- h) PERIODO ESTIVO: arco temporale compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre;
- i) PERIODO INVERNALE: arco temporale compreso tra il 16 settembre ed il 14 giugno.

### ***Art. 3 - Riferimenti Normativi***

Il presente regolamento tiene conto, nella elaborazione delle sue disposizioni sotto il profilo regolamentare, degli indirizzi delle norme UNI, ISO, CEI, CEN, e delle linee generali della normativa seguente:

- della Direttiva Comunitaria n. 337 del 27/6/1985 concernente la valutazione dell'impianto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- del DPCM 10/8/88 n. 377 "Regolamento delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- del DPCM 27/12/88 "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 10/8/88 n. 377;
- del DPCM 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno", modificato con sentenza della Corte Costituzionale del dicembre '91;
- del D.Lgs, 15 agosto 1991 n. 277 "Attuazione delle direttive 80/11071EE, n. 82/6051CEE, 83/4771CEE e 86/1881CEE" in materia di protezione dei lavoratori da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990 n. 212;
- del D.P.R. 24/7/96 n. 459 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 89/392CEE concernente il Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Direttiva 89/392CEE concernente il "Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa alle macchine", e successive modificazioni: 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE;
- della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;
- del D.M. Ambiente 1.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo";

- del D.M. Ambiente 31/10/97 Metodologia di Misura del Rumore aeroportuale”;
- del D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;
- del D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”;
- del D.M. Ambiente 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”;
- del D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica edilizia ed urbanistica da osservarsi nell’esecuzione di opere di edilizia scolastica” e del DM 13 settembre 1977 contenente modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici;
- del D. P. R. del 18/10/98 n. 459 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/95 n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
- D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi. .
- Decreto del 20/05/99 “Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico”
- Decreto 9/11/99, n. 476 “regolamento recante modificazioni al decreto del presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n. 496, concernente il divieto di voli notturni in vigore dal: 18-12-1999.
- Decreto 3 dicembre 1999 “Procedure antirumore e zone di rispetto negli aeroporti”.
- Decreto 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione da parte della società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.
- D.P.R. 3 aprile 2001, n. 304 – Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell’art. 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447.
- Direttiva 2000/14/Ce del Parlamento Europeo e del consiglio del 8 maggio 2000 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
- Decreto 23 novembre 2001 – Modifiche dell’allegato 2 del decreto Ministeriale 29 novembre 2000 – Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli Enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi, di contenimento ed abbattimento del rumore.

- LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 06-06-2002 REGIONE UMBRIA «Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico».
- Modalità di calcolo per l'applicazione dei parametri urbanistico-edilizi ai fini del miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e del contenimento dei consumi energetici Legge n. 179 del 13 Luglio 2002 – Disposizioni in materia ambientale.
- Decreto Legislativi 4 settembre 2002, n. 262 – attuazione della Direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 , n. 447.
- Determinazione Dirigenziale 17.11.2004 n.DF2/188
- REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 13 DEL 13 Agosto 2004 “Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.° 8 del 6 Giugno 2002”

#### ***Art. 4 - Finalità della Zonizzazione acustica del territorio comunale***

La Zonizzazione acustica del territorio comunale persegue i seguenti obiettivi:

- a) stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab.1 dell'allegato B del D.P.C.M. 1° marzo 1991;
- b) costituire riferimento per la redazione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 1° marzo 1991, in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Zonizzazione Acustica;
- c) consentire l'individuazione delle proprietà d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico;
- d) costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

#### ***Art. 5 - Effetti dell'approvazione della Zonizzazione acustica sulla strumentazione urbanistica***

1. L'approvazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento, nelle prassi amministrativa del Comune di Amelia, i principi di tutela dall'inquinamento acustico espressi dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successivi.
2. Dal momento dell'approvazione della Zonizzazione acustica del territorio comunale, qualsiasi variante al P.R.G. e relativi strumenti attuativi devono obbligatoriamente essere improntati a

principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e successive modifiche e integrazioni.

3. I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici previgenti.

#### ***Art. 6 - Ambiti di applicazione***

1. L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della zonizzazione acustica approvata.
2. Non vengono zonizzati i seguenti elementi urbanistici: assi stradali di grande viabilità, linee ferroviarie e parcheggi di grandi dimensioni, che vengono considerati essi stessi come sorgenti di rumore;
3. Il presente regolamento disciplina:
  - le attività umane in grado di turbare la quiete pubblica e privata;
  - la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dal traffico veicolare sul territorio comunale;
  - la limitazione delle emissioni di rumore prodotte dall'esercizio di impianti, macchinari, od attività produttive esistenti e/o di nuovo insediamento;
  - la limitazione delle emissioni di rumore prodotta da attività di cantiere e di ogni altra attività svolta all'aperto;
  - la delimitazione, l'urbanizzazione e le regolamentazione delle aree edificabili in relazione alle classi di destinazione d'uso attribuite dalla Zonizzazione Acustica;
  - l'accertamento dei requisiti ed i criteri di valutazione per il rilascio di licenze ed autorizzazioni edilizie relative ad edifici classificati sensibili al rumore in relazione alla loro esposizione al rumore di sorgenti interne all'edificio, ed anche in relazione al rumore prodotto dagli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;
  - la regolamentazione ed il controllo delle emissioni e delle immissioni di rumori all'interno di edifici tra locali sensibili attigui, sovrastanti o sottostanti e degli impianti tecnologici a servizio dell'edificio medesimo;

#### ***Art. 7 - Modalità di aggiornamento e revisione del Piano di Zonizzazione Acustica***

1. La Zonizzazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale e/o di traffico). Durante dette revisioni si devono inoltre tenere in considerazione modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.
2. L'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o la modifica di quelli vigenti comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l'eventuale revisione dello stesso, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. c), L. 26 ottobre 1995, n. 447.
3. Per le zone soggette a Piano particolareggiato e/o Piano di recupero, l'approvazione di quest'ultimo è subordinata all'automatica determinazione della Zonizzazione Acustica sulla base delle destinazioni d'uso.

4. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Zonizzazione acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti massimi di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa.

#### ***Art. 8 - Decorrenza***

Il presente Regolamento accompagna ed integra il Piano Comunale di Classificazione Acustica ed ha decorrenza dalla data di approvazione del medesimo in quanto recepisce la disciplina dell'attività rumorosa all'interno del territorio comunale.

## **TITOLO II**

### **PROCEDURE NEI CASI DI TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE OD INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO**

#### ***Art. 9 - Prescrizioni generali da osservare in sede di formazione di strumenti urbanistici ed attuazione (ex L.R. 11/2005)***

1. In sede di formazione di Piani urbanistici, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica. L'approvazione dei piani particolareggiati e/o di recupero comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione Acustica.
2. Nel definire l'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, dovranno essere di norma osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.
3. Ai Piani Attuativi di iniziativa pubblica e privata dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 comma 6-7-8-9 della Legge Quadro n. 447 del 26/10/95, che dovrà essere costituita dai seguenti punti:
  - rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
  - valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
  - localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
  - valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dal comparto in progetto e verifica del rispetto del limite massimo di zona previsto dalla Zonizzazione Acustica;



- previsione del rispetto del criterio differenziale, di cui alla comma 2 dell'art. del D.P.C.M. 1° marzo 1991.
4. Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica esse risultano destinate.

#### **Art. 10 - Valutazione previsionale di clima acustico**

1. Sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Regione Umbria. 13.08.2004, n. 1, la valutazione previsionale di clima acustico deve consentire la conoscenza dei livelli di rumore presenti in un'area, anche in riferimento alle previsioni urbanistiche. Essa deve essere acquisita preventivamente alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
  - a) scuole e asili nido;
  - b) ospedali;
  - c) case di cura e di riposo;
  - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a:
    - aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
    - strade delle classi da A ad F del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e sue successive modificazioni;
    - discoteche;
    - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
    - impianti sportivi e ricreativi;
    - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
2. La valutazione previsionale di clima acustico deve verificare la compatibilità, dal punto di vista acustico, delle tipologie di insediamenti alle quali la legge riserva particolare tutela, ovvero verificare la compatibilità con i limiti imposti per le classi di zonizzazione che si riferiscono alla destinazione d'uso del territorio in esame.

#### **Art. 11 - Documentazione previsionale di clima acustico**

La documentazione previsionale di clima acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene almeno i seguenti elementi:

- a) *caratterizzazione acustica del territorio* circostante il sito sede dell'intervento: devono essere indicate su apposita planimetria le sorgenti presenti o influenti sul rumore ambientale dell'area di indagine con particolare riguardo alla variabilità della loro emissione sonora nel tempo e alle caratteristiche sonore di tale emissione (presenza di componenti impulsive tonali e simili), a tal fine devono essere effettuate misure acustiche nelle posizioni maggiormente significative, oppure si può utilizzare un modello di calcolo. I livelli di rumore così rilevati o stimati devono essere rappresentati mediante mappe acustiche;
- b) *documentazione relativa alla zonizzazione acustica del territorio* in base alle sei classi di destinazione d'uso previste dalla normativa di settore;
- c) *verifica della compatibilità del nuovo insediamento con il clima acustico esistente* in relazione ai limiti di rumore imposti dalle classi di destinazione d'uso del territorio, alle

- modificazioni del clima acustico prodotto direttamente (mediante schermature e riflessioni) e indirettamente (aumento del flusso di traffico) dalle nuove opere;
- d) eventuali *indicazioni per la progettazione esecutiva* finalizzata al soddisfacimento dei valori limite stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997.

### ***Art. 12 Valutazione di impatto acustico***

La valutazione di impatto acustico stima i livelli di immissione, risultanti dalla realizzazione di una nuova opera o dalla modifica o dal potenziamento di un'opera esistente o dall'insediamento di una nuova attività, rispetto ai livelli di rumore preesistenti nell'ambiente.

Ai sensi dell'articolo 19 della Regolamento Regionale n.° 1 del 13 Agosto 2004, le opere soggette a valutazione di impatto acustico sono:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al d.lgs 285/1992, e successive modificazioni;
- c) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- d) discoteche;
- e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- f) impianti adibiti ad attività produttive;
- g) impianti adibiti ad attività sportive;
- h) impianti adibiti ad attività ricreative;
- i) postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

### ***Art. 13 Documentazione relativa all'impatto acustico***

1. La documentazione di impatto acustico contiene:

- a) descrizione delle caratteristiche generali ed acustiche dell'opera;
- b) descrizione e rappresentazione cartografica del sito ove è ubicata o sarà costruita l'opera o insediata l'attività;
- c) verifica degli strumenti pianificatori con indicazione dei limiti di zona per l'area di interesse, desumibili dalla zonizzazione acustica;
- d) caratterizzazione acustica dell'area in cui va ad inserirsi la nuova opera, struttura o attività, prima della realizzazione dell'intervento per consentire la valutazione delle modifiche di interesse ambientale. La caratterizzazione acustica può essere eseguita attraverso rilievi acustici e/o simulazioni con metodi di calcolo;
- e) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento, con la definizione, dal punto di vista acustico, delle caratteristiche geometriche e funzionali delle nuove sorgenti, compreso il traffico indotto. In assenza di dati acustici delle nuove sorgenti possono essere utilizzati modelli riferibili a sorgenti analoghe. Oltre ai dati sulle caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore deve essere riportato ogni altro elemento utile a valutare lo scenario di impatto acustico dell'opera nell'ambiente circostante. Devono essere descritte le metodologie di calcolo revisionale utilizzate;

- f) verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di rumore imposti dalle classi di destinazioni d'uso del territorio: confronto tra i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'opera e i limiti di rumore previsti nel territorio in base alla classificazione acustica.
2. In caso di superamento dei limiti, devono essere riportati gli accorgimenti previsti per il contenimento delle emissioni acustiche nonché la stima della loro efficacia in termini di abbattimento dei livelli di rumore.

#### ***Art. 14 - Piano di risanamento acustico***

1. I titolari di imprese esercenti attività produttive, commerciali e servizi che producono livelli di rumorosità eccedente i limiti stabiliti dalla normativa vigente sono tenuti a presentare al Comune, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano di zonizzazione acustica, apposito Piano di risanamento acustico.
2. Il termine temporale di cui al comma 1 viene esteso a dodici mesi per le imprese che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del Regolamento n. 761/01/CE (EMAS).
3. I contenuti del Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale, sono precisati dal R.R. 13.08.2004, n. 1.
4. Il Comune, entro 90 giorni dalla sua ricezione, valuta, con il supporto tecnico dell'ARPA, la congruità dei tempi indicati per l'esecuzione dei singoli interventi e per il completamento del risanamento e ne autorizza l'attuazione, formulando eventuali prescrizioni. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.
5. Scaduto il termine di cui al comma 4, i soggetti che hanno proposto il Piano di risanamento acustico provvedono alla sua attuazione con le modalità ed i termini indicati, dandone comunicazione al Comune entro 30 giorni dall'inizio dei lavori.
6. Al termine degli interventi di risanamento il direttore dei lavori trasmette al Comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano.

#### ***Art. 15 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli***

1. In linea di principio il grado di protezione dall'inquinamento acustico da conseguire nel caso di comparti urbanistici di nuova costruzione corrisponde al limite massimo di esposizione al rumore stabilito dalla Zonizzazione Acustica per la classe di appartenenza del comparto interessato.
2. Per il conseguimento degli obiettivi attesi potrà essere prescritta, da parte della Amministrazione, la realizzazione di interventi attivi e passivi per il contenimento della rumorosità ambientale.
3. In particolare, per gli interventi di protezione attiva si potrà fare ricorso alla limitazione di traffico veicolare, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici o all'utilizzo di asfalti speciali a bassa rumorosità, mentre per gli interventi di protezione passiva si potrà fare ricorso alla realizzazione di opportune barriere antirumore naturali e/o artificiali oppure potranno essere prescritte particolari condizioni planovolumetriche degli edifici (altezza, distribuzione e distanza dagli assi di traffico principali, in questo caso anche con distacchi superiori a quelli di rispetto di tipo urbanistico evidenziati nelle tavole grafiche di Pianificazione Urbanistica).

4. Nel caso di interventi di trasformazione edilizia in contesti ad impatto consolidato dovrà essere perseguito il rispetto dei limiti previsti dalla Zonizzazione Acustica misurato in facciata agli edifici.
5. Il mancato rispetto dei limiti previsti, misurati in facciata, potrà essere consentito per gli edifici non residenziali o per le strutture particolarmente protette, se i requisiti tecnico-costruttivi delle strutture edilizie in oggetto sono tali da garantire almeno all'interno delle stesse e lungo tutto il periodo dell'anno un adeguato comfort acustico, definito dai limiti di livello sonoro indotto all'interno degli edifici indicati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.
6. E' vietato il recupero ai fini residenziali di edifici o loro parti in assenza del rispetto delle prescrizioni suddette.

***Art. 16 - Vincoli all'utilizzazione edificatoria dei suoli relativi a interventi edilizi diretti***

Nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazioni, ampliamenti o sopraelevazioni che comportino il rifacimento di muri e di serramenti esterni, di muri divisorii tra appartamenti e di solai e pavimenti, valgono i vincoli riportati all'art. 15.

***Art. 17 - Prescrizioni da osservare per la tutela dell'ambiente esterno nel caso di edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico***

Fermo restando il rispetto del criterio differenziale all'interno di edifici contermini, i limiti massimi ammissibili di rumore proveniente da sorgenti interne a edifici in cui si prevedano impianti, funzioni o attività in grado di provocare inquinamento acustico, sono quelli previsti dal D.P.C.M. del 1 marzo 1991 e D.P.C.M. 14 novembre 1997.

### **TITOLO III**

#### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

***Art. 18 - Disposizioni relative alla collocazione di impianti in grado di generare vibrazioni***

L'installazione di impianti o macchine che durante il loro funzionamento possono dare luogo a vibrazioni o rumori trasmissibili per via strutturale devono di norma essere collocate ai piani terra su idonei supporti e basamenti antivibrazioni. E' inclusa la loro collocazione su piani sovrastanti interrati e seminterrati (deroga può essere concessa dietro presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato attestante la non rumorosità della macchina).

***Art. 19 - Limiti nell'uso per attività funzioni e/o per l'installazione di impianti***

1. L'allocatione delle attività a maggiore impatto acustico nel patrimonio edilizio esistente deve essere improntato alla minimizzazione della rumorosità ambientale esterna.
2. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.
3. Nel caso di presenza di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto con particolare riferimento al periodo notturno. L'insediamento di attività rumorose dovrà essere compatibile al rispetto del criterio differenziale definito nell'art. 2 comma 1 e 2 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.

***Art. 20 - Requisiti di fonoisolamento degli immobili in cui vengono svolte attività rumorose***

Negli ambienti che devono ospitare attività rumorose i requisiti acustici passivi dovranno essere conformi a ciò che è indicato nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

***Art. 21 - Disposizioni relative alla determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.***

1. Il presente articolo, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto.
2. Tale articolo non si applica per le attività a carattere temporaneo.
3. Fermi restando i limiti generali in materia di tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico, fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 e successivi, all'interno dei luoghi su indicati i valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura  $L_{ASmax}$  e  $L_{Acq}$ , definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, sono quelli riportati nel D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.
4. Il gestore di un dei luoghi di cui sopra, dovrà verificare i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione ed effettua i conseguenti adempimenti, secondo le modalità indicate negli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.
5. Il rilascio dell'autorizzazione all'uso specifico per locali per le attività oggetto del presente articolo è subordinato alla presentazione della documentazione richiesta nel D.P.C.M. del 16 aprile 1999 n. 215.

***Art. 22 - Disposizioni relative alle attività all'aperto***

1. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti imposti con della zonizzazione acustica.
2. Le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono superare i limiti imposti con della zonizzazione acustica e non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00 - 22.30 (dalla domenica al giovedì), al di fuori dell'intervallo orario 8.00 - 24.00 (il venerdì e sabato). Le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [ $Leq(A)$ ] misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.
3. Il Comune può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal comma precedente, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentiti gli Enti competenti.

## **TITOLO IV**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE**

#### ***Art. 23 - Definizione di attività rumorosa temporanea***

1. si definisce attività rumorosa nell'ambito di cantieri edili l'esercizio di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere ecc.) il cui uso ha un carattere non occasionale;
2. si definisce attività rumorosa la manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico con l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora o di qualsiasi altro impianto o attrezzatura rumorosa in particolare da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali.

#### ***Art. 24 - Aree per attività rumorose temporanee***

1. La zonizzazione acustica individua le aree dove normalmente si svolgono attività rumorose temporanee quali manifestazioni, concerti, circhi, feste patronali o rionali, luna park e simili, in funzione delle specifiche caratteristiche, in grado di consentire lo svolgimento delle attività senza penalizzare acusticamente i ricettori più vicini.
2. In tali aree le manifestazioni devono:
  - a) rispettare il limite di 70 dB(A) di LAeq in facciata all'edificio più esposto;
  - b) rispettare il limite orari fissati; al di fuori di tale orario devono essere rispettati i limiti della classe acustica in cui ricadono.
3. Nelle altre aree, diverse da quelle di cui al presente articolo, sono comunque consentite le manifestazioni rumorose temporanee nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:
  - a) il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 85 dB(A) di LAeq per le attività all'aperto, con una durata massima di 3 giorni e di 4 ore nell'arco della stessa giornata;
  - b) il rumore ambientale misurato in facciata all'edificio più esposto non potrà superare il limite di 70 dB(A) di LAeq per i concerti al chiuso e le attività all'aperto con durata massima prevista in 15 giorni e di 4 ore nell'arco della stessa giornata.

#### ***Art. 25. - Autorizzazioni per manifestazioni rumorose temporanee***

1. Le manifestazioni rumorose temporanee devono essere autorizzate.
2. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata, nel rispetto dei limiti del presente Regolamento, se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.
3. La domanda di autorizzazione deve contenere le seguenti informazioni:
  - a) ubicazione, periodo ed orari previsti per la manifestazione;
  - b) nominativo e recapito del responsabile dell'organizzazione;
  - c) accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per la limitazione del disturbo.
4. Alla domanda è allegata una relazione, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, che definisce l'impatto acustico determinato dalla manifestazione, individua in apposita planimetria i ricettori più esposti e conferma il rispetto dei criteri generali stabiliti dal presente Regolamento per l'area interessata.
5. Il provvedimento di autorizzazione contiene le seguenti prescrizioni:

- a) durata dell'autorizzazione e limiti orari giornalieri;
- b) limiti di rumore fissati dal presente Regolamento;
- c) condizioni di utilizzo di macchinari e attrezzature, comunque rispondenti a quanto previsto dalla specifica normativa;
- d) esclusione di tutte le operazioni rumorose non strettamente necessarie all'attività e conduzione di quelle necessarie, con tutte le cautele atte a ridurre al minimo l'impatto acustico.

#### ***Art. 26. Autorizzazioni in deroga per manifestazioni rumorose temporanee***

1. Ai sensi della legge quadro 26.10.1995, n. 447, articolo 6, comma 1, lettera h), il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti fissati, prescrivendo le misure necessarie a ridurre al minimo il disturbo e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.
2. Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione.
3. I limiti della deroga di cui al comma 1 si intendono come limiti di immissione e di orario dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. I limiti sono misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più vicini con le modalità fissate dal Regolamento Regione Umbria. 13.08.2004, n. 1, articolo 12.
4. La richiesta di autorizzazione in deroga deve essere presentata al Comune almeno 30 giorni prima della manifestazione e deve precisare l'ubicazione, il periodo e gli orari previsti e l'elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo.
5. Alla richiesta è allegata una relazione, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, che contiene:
  - a) descrizione dell'area in cui è prevista la manifestazione con identificazione, in apposita cartografia, delle sorgenti di rumore e dei ricettori più vicini;
  - b) verifica dei limiti di zona, per l'area di interesse e per quelle ove ricadono i ricettori più vicini, desumibili dalla zonizzazione acustica comunale;
  - c) caratterizzazione acustica dell'area e stima dei rumori immessi dalla manifestazione;
  - d) valutazione dell'efficacia prodotta dagli accorgimenti proposti per la limitazione del disturbo;
  - e) dettagliato programma della manifestazione, con indicazione degli orari di apertura e chiusura.
6. Nelle valutazioni e stime si dovrà tener conto anche della rumorosità indotta dagli aspetti collaterali, dal pubblico e dal traffico connesso.

#### ***Art. 27 - Norme specifiche per i cantieri edili***

Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

### ***Art. 28 Autorizzazione in deroga per i cantieri edili***

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447/1995 e del Regolamento Regionale Umbria n.° 1 del 13 Agosto 2004, lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
2. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi del presente regolamento.
3. Sono esentati dall'obbligo del possesso dell'autorizzazione in deroga i cantieri di durata inferiore a 3 giorni lavorativi, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 19.00 e le cui immissioni sonore in facciata ai ricettori esposti non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nell'allegato D del DM 16 marzo 1998.
4. Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in competente bollo (fatto salvo l'eventuale esonero a norma di legge), al comune di Amelia entro 20 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all'A.R.P.A..
5. Le domande di autorizzazione devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'allegato C del presente regolamento e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta; la Amministrazione comunale potrà richiedere ad integrazione la predisposizione di una valutazione previsionale di impatto acustico, anche nei casi in cui essa non è esplicitamente prevista in detto allegato.
6. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.
7. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'articolo precedente del presente regolamento devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nelle suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.



### ***Art. 29 - Orari e limiti di immissione sonora***

1. I limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nell'allegato C del D.M. 16 marzo 1998, sono indicati in funzione della fascia oraria nel seguente schema:

#### **giorni feriali:**

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nelle fasce orarie 8:00-12:00 e 14:00-20:00;  
Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;  
Leq = 70 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 8:00 - 20:00;  
Leq = 65 dB(A) su qualsiasi intervallo di 15 minuti nella fascia oraria 20:00-8:00;  
Leq = 60 dB(A) mediato sull'intera fascia oraria 20:00 - 8:00;

#### **giorni prefestivi:**

Leq = 75 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 8:00-12:00;  
Leq = 70 dB(A) su qualsiasi intervallo di 1ora nella fascia oraria 12:00-14:00;

Nei confronti di strutture scolastiche (limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica) e ospedaliere, o altri ricettori sensibili (es. case di riposo), i limiti di cui sopra sono ridotti di 5 dB(A). Nel caso la propagazione del rumore avvenga prevalentemente per via interna saranno imposte inoltre specifiche limitazioni al limite differenziale di immissione.

2. Il Comune può autorizzare lo svolgimento di attività di cantiere con limiti ed orari differenti da quelli indicati al comma precedente, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti. Per la verifica di tale condizione Il Comune potrà avvalersi del supporto dell'A.R.P.A..
3. Il Comune può prescrivere nell'atto di autorizzazione che in occasione di determinate lavorazioni rumorose sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale di verificare il reale rispetto dei limiti prescritti e di fare pervenire alla Amministrazione la relativa attestazione; tale attestazione deve sempre essere prodotta nel caso di lavorazioni in orario notturno, che si protraggano oltre due notti consecutive, entro 3 giorni lavorativi dall'inizio delle stesse.

### ***Art. 30 - Emergenze***

I cantieri edili, stradali o industriali attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) e per il pronto intervento sul suolo pubblico, non sono tenuti all'osservanza di quanto stabilito nel presente Titolo, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza, e pertanto si intendono autorizzate in deroga.

### ***Art. 31 - Prescrizioni per la coltivazione delle cave di materiali***

1. Al piano di coltivazione delle cave di materiali dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico che dovrà contenere la caratterizzazione delle principali sorgenti di rumore e la stima

di livelli statistici più significativi all'esterno dell'area di cava e in prossimità degli edifici abitati più vicini.

2. In presenza di edifici abitati l'attività estrattiva potrà essere condotta a condizione che vengano usati particolari accorgimenti nella cantierizzazione in modo tale da rispettare i limiti di esposizione del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successivi.

## **TITOLO V**

### **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE ESISTENTI**

#### ***Art. 32 - Norme per le attività rumorose esistenti***

1. Le imprese, nonché tutte le attività così come definite al Titolo IV, entro 6 mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica, nel caso vi sia la incompatibilità tra le emissioni sonore generate e i limiti stabiliti dal piano comunale, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L. 26 ottobre 1995, n. 447, presentano al Comune un piano di risanamento acustico delle emissioni sonore generate.
2. Il termine temporale di cui al comma precedente è esteso a 12 mesi per quelle imprese che hanno in corso la procedura di registrazione al Regolamento CE n. 761 del 2001 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)".
3. Nel Piano di risanamento acustico, redatto e sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale vengono indicati:
  - a) caratteristiche e entità dei rumori generati in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore utilizzate;
  - b) indicazione della zona acustica di appartenenza e di quelle circostanti, secondo quanto indicato nella classificazione acustica comunale di cui al Titolo II, rappresentando gli effetti acustici provocati nelle aree circostanti attraverso l'individuazione e la descrizione dei ricettori ivi presenti;
  - c) obiettivi, modalità e priorità del risanamento, specificando la scansione temporale dei singoli interventi di bonifica, nonché i termini certi per l'adeguamento complessivo;
  - d) indicatori oggettivi da utilizzare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi;
  - e) stima degli oneri finanziari occorrenti e incidenza della spesa sull'impresa proponente
4. Il Comune, entro 3 mesi dalla presentazione del piano di risanamento acustico di cui al comma 1, verifica, con il supporto tecnico dell'ARPA, che il piano sia stato predisposto in conformità ai criteri Regionali e, se necessario, provvedono a richiedere le eventuali integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, il progetto si intende approvato.
5. Scaduti i termini di cui al comma 2, i soggetti che hanno proposto il Piano di risanamento provvedono alla sua attuazione nelle modalità e termini indicati dando comunicazione al comune, entro i successivi trenta giorni, dell'inizio dei lavori. Al termine degli interventi di risanamento il direttore dei lavori, unitamente ad un tecnico competente in acustica, trasmette al comune una relazione tecnica attestante il conseguimento degli obiettivi di risanamento.

## **TITOLO VI**

### **GESTIONE – CONTROLLI E SANZIONI**

#### ***Art. 33 - Sanzioni***

1. Il comune esercita l'attività di controllo avvalendosi del supporto dell'ARPA. Le violazioni alle prescrizioni relative alle attività temporanee sono punite con la sanzione amministrativa da 258,23 euro a 10.329,14 euro ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della l. 447/1995.
2. In caso di violazione dei requisiti stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, con riferimento all'articolo 16 comma 1, del regolamento attuativo della legge Regionale Umbria n°8/2002, il comune applica le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10, comma 3 della l. 447/1995

#### ***Art. 34 - Ordinanze contingibili ed urgenti***

1. Per eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente relativamente all'inquinamento acustico, si applica quanto previsto dall'art. 9, comma 1, L. 26 ottobre 1995, n. 447. Le istituzioni preposte, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare, con provvedimento motivato, il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti di inquinamento acustico.

## *Allegato 1*

### **REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE**

*(Valutazione previsionale di impatto acustico)*

### **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

*(Valutazione previsionale di impatto acustico)*

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38 comma 3 del D.P.R. citato

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_) il  
\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_  
in qualità di: legale rappresentante o titolare o altro (specificare)

\_\_\_\_\_

*(nome ente, ditta)*

con sede legale in via \_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_

a conoscenza che l'art. 76 del DPR n. 44/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità

### **DICHIARA**

che nello svolgimento delle attività di \_\_\_\_\_

Ubicata in Via/p.zza \_\_\_\_\_

### **NON VIENE FATTO USO (\*)**

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività, dove i locali sono inseriti in edifici di tipo residenziale
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura
- Estrattori di aria, esclusi quelli adibiti a servizi igienici
- Impianto di diffusione sonora con casse esterne
- Impianto di diffusione sonora con casse interne utilizzate in periodo notturno
- Altre apparecchiature rumorose legate alle attività

Pertanto non presenterà la documentazione di impatto acustico prevista dalla Legge Quadro 447/95 in quanto non utilizza apparecchiature rumorose.

(\*) nel caso in cui le apparecchiature suddette vengano installate successivamente alla data di presentazione del presente modello e all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà presentare la valutazione previsionale di impatto acustico.

Data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

*Allegato 2*

MODELLO DI DOMANDA

Al Signor Sindaco del Comune di Amelia

OGGETTO: domanda di autorizzazione per uso di macchinari rumorosi (art. 1 D.P.C.M. 1 Marzo 1991).

Il sottoscritto-----, nato a ----- il -----  
domiciliato a -----,  
in Via -----,  
Tel. -----

Nella qualità di -----

[ ] del cantiere sito nel comune di Amelia in Via  
-----

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e del regolamento comunale di attuazione, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. per l'utilizzo dei macchinari o attrezzature per CANTIERE

A tale scopo e sotto la propria responsabilità dichiara:

- (descrizione di ogni tipo di macchinario o impianto rumoroso che si intende utilizzare; se possibile allegare copia delle schede tecniche);
- (dichiarazione di conformità alla direttiva CEE recepita con D.M. 28/11/1987 n. 588);
- (livelli sonori presunti al perimetro dell'area interessata);
- (orari in cui si intende utilizzare i sopra descritti macchinari);
- (durata prevista del cantiere).

Si allega relazione tecnica.

Amelia , -----

In fede -----

### *Allegato 3*

#### MODELLO DI DOMANDA

Al Signor Sindaco del Comune di Amelia

OGGETTO: domanda di autorizzazione per uso di attrezzature rumorose (Art. 1 D.P.C.M. 1 Marzo 1991).

Il sottoscritto -----,

nato a ----- il -----

e domiciliato a -----

in Via -----

Tel. -----,

nella qualità di -----

[ ] della manifestazione ----- che si svolgerà ad Amelia in Via/Piazza -----

-----, autorizzazione n. -----

#### CHIEDE

ai sensi dell'Art. 1 del D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e del regolamento comunale di attuazione, l'autorizzazione in deroga ai limiti prefissati dal D.P.C.M. per l'utilizzo delle attrezzature per MANIFESTAZIONE.

A tale scopo e sotto la propria responsabilità dichiara:

- (descrizione di ogni tipo di impianto rumoroso che si intende utilizzare; se possibile allegare copia delle schede tecniche);
- (dichiarazione di conformità alla direttiva CEE recepita con D.M. 28/11/1987 n. 588);
- (livelli sonori presenti al perimetro dell'area interessata);
- (orari in cui si intende utilizzare le sopra descritte attrezzature);
- (durata prevista della manifestazione).

Amelia, -----

In fede -----

## *Allegato 4*

**COMUNE DI AMELIA**

Provincia di TERNI

# **Autorizzazione in deroga**

Il Sindaco .....

- visto l'art.1 comma 4 del D.P.C.M. 1 marzo 1991;
- visto l'art.1 comma 1 lettera g della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 30 ottobre 1995;
- visto l'art.6 comma 1 lettera h della legge Quadro sull'inquinamento acustico n° 447 del 30 ottobre 1995;
- visto il capitolo VI delle Norme di Attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica;
- visto la domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora di cantieri edili o manifestazioni temporanee in luogo pubblico od aperto presentata in data ..... da parte del sig. ....
- vista la relazione tecnica di impatto acustico presentata in data ..... a firma del Tecnico Competente in Acustica .....

autorizza l'uso delle sorgenti sonore indicate dalle ore ..... alle ore ..... in deroga ai limiti massimi consentiti dalla zona di classificazione acustica, per un periodo di .....